



fablabromagna

Verbale dell'Assemblea dei Soci

ordinaria e straordinaria
7 novembre 2022



L'anno duemilaventidue nel mese di novembre il giorno sette alle ore diciannove minuti trenta, si è riunita l'Assemblea dei Soci in forma ordinaria e straordinaria, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. adeguamento dello statuto;
2. _____ omissis _____.

Sono presenti il Presidente sig. Maurizio CONTI, il Vicepresidente sig. Edoardo SAVINI, il Tesoriere sig. Roberto MONTANARI, il dott. Angelo CROATTI, il dott. Mattia PINI, il dott. Fabrizio MARGOTTA, il dott. Andrea VACCARI, il sig. Maurizio CATTANEO, il sig. Ivan TAROZZI, la sig.ra Sabrina FERRERO, il dott. Carlo RONDONI, il dott. Paolo PETRANGOLINI, il dott. Riccardo BIANCHI.

Il dott. Alessandro RICCI delega il dott. Andrea VACCARI.

Presiede il Presidente, funge da segretario il Vicepresidente.

Considerata la presenza di almeno i tre quarti dei Soci (ad oggi 18), la seduta è dichiarata valida.

Viene trattato il secondo punto all'ordine del giorno, _____
_____ omissis _____

Il Vice Presidente e il Presidente illustrano il primo punto all'O.d.G. spiegando le modifiche da fare allo Statuto, leggendo anche il testo della PEC ricevuta dalla Regione Emilia-Romagna (i punti in particolare da modificare sono riportati di seguito).

art. 31.3: è previsto il meccanismo della cooptazione per la sostituzione dei membri del consiglio direttivo decaduti. Tale previsione non è corretta. La nota del Ministero del Lavoro n.18244/2021 ha chiarito che la cooptazione non è applicabile agli Enti del Terzo Settore costituiti in forma associativa in quanto deve ritenersi prioritario il principio di elettività delle cariche rispetto all'esigenza di continuità della gestione dell'Ente. È invece possibile una disposizione statutaria che preveda la sostituzione dei consiglieri cessati con i primi dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo amministrativo. È quindi necessario modificare lo Statuto.



fablabromagna



art. 27: non sono previsti quorum rafforzati per le assemblee che deliberano modifiche statutarie, inoltre la seconda convocazione è senza quorum costitutivo. Si richiama la Circolare n. 20/2018 del Ministero del Lavoro, dove si sottolinea che, in virtù del principio democratico, l'approvazione delle modifiche dello statuto deve essere raggiunta con una procedura rafforzata tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo assembleare più elevato di quello ordinario. Inoltre si evidenzia che con nota n. 6214 del 09/07/2020 il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un quesito posto dal Servizio Politiche Sociali della Provincia autonoma di Trento, ha chiarito che deve essere sempre previsto il quorum costitutivo per l'assemblea che delibera modifiche statutarie. La soluzione opposta infatti "non avrebbe l'effetto di incentivare una maggiore partecipazione; essa finirebbe invece per consentire comunque ad una ristretta minoranza di soci di apportare le desiderate modifiche statutarie a discapito della maggioranza degli assenti. E se un'assemblea priva in seconda convocazione di un quorum costitutivo può ben operare in condizioni ordinarie, tale ipotesi deve ritenersi da escludere in presenza di situazioni straordinarie quali la deliberazione di modifiche dello statuto. Situazioni come quella rappresentata potrebbero al contrario costituire un indice dell'impossibilità di funzionamento dell'associazione a fronte della quale il giudice potrebbe essere chiamato ad accertare l'eventuale concretizzarsi di una causa di estinzione della stessa". È necessario modificare lo Statuto prevedendo quorum assembleari rafforzati per le assemblee che deliberano modifiche statutarie. Inoltre il quorum costitutivo dovrà essere previsto anche per l'assemblea in seconda convocazione.

Interviene il dott. VACCARI, spiegando che fare uno Statuto molto rigido da modificare frequentemente crea problemi in caso di scarsa partecipazione alle adunanze.

Interviene il dott. BIANCHI, spiegando che essendo le associazioni democratiche con casi in cui viene ribaltato il direttivo stravolgendo l'associazione sono presenti, quindi è necessario avere una garanzia nelle modifiche statutarie.

Alle ore venti minuti venti viene messa ai voti la modifica dell'art. 31.3 dello Statuto. L'Assemblea approva all'unanimità. Alle ore venti minuti ventiquattro viene messa ai voti la modifica dell'art. 27, l'Assemblea approva all'unanimità. Di seguito la trascrizione della conversazione meet.

Maurizio Conti20:20

Dopo lettura delle motivazioni espresse dal RUNTS, sui due articoli dello statuto da modificare, si procede con la votazione per approvazione del primo articolo (31.3) secondo la proposta del commercialista.

Scrivere in chat OK approvo

Andrea Vaccari20:20

ok, approvo art.31.3

Maurizio Conti20:20

ok approvo

Ivan Tarozzi20:20

ok approvo

Tu20:20



fablabromagna

Ok approvo

Riccardo Bianchi20:20

Ok approvo

Roberto Montanari20:20

OK approvo

Andrea Bovino20:20

Ok approvo

Angelo Croatti20:20

Ok approvo

Maurizio Cattaneo20:20

ok approvo Mau

OK approvo Sabry

Fabrizio Margotta20:21

OK approvo

Mattia Pini20:21

ok approvo

Carlo Rondoni20:23

approvo 31.3

Paolo Petrangolini20:24

Voto e approvo l'articolo 31.3

Maurizio Conti20:24

Dopo lettura delle motivazioni espresse dal RUNTS, sui due articoli dello statuto da modificare, si procede con la votazione per approvazione del secondo articolo (27) secondo la proposta del commercialista.

Scrivere in chat OK approvo

Roberto Montanari20:24

Ok Approvo

Maurizio Conti20:24

ok approvo

Tu20:24

ok approvo

Angelo Croatti20:24

Ok approvo

Ivan Tarozzi20:24

ok approvo

Fabrizio Margotta20:24

OK approvo

Riccardo Bianchi20:24

Ok approvo art. 27

Paolo Petrangolini20:24

ok approvo

Andrea Bovino20:24

Ok approvo art 27

Carlo Rondoni20:24

approvo 27

Maurizio Cattaneo20:25

ok approvo Mau

OK approvo Sabry

Art. 27

Paolo Petrangolini20:26



ES

M6w



fablabromagna

ok approvo
Mattia Pini20:26
ok approvo art.27
Andrea Vaccari20:26
ok, approvo 27

Viene dato mandato al commercialista di provvedere al deposito del nuovo Statuto, previa registrazione all'Agenzia delle Entrate, con richiesta di esenzione dall'imposta di bollo e registro, trattandosi di modifiche statutarie obbligatorie per legge al fine di ottenere l'iscrizione ex D.Lgs n. 117/2017 al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Alle ore 20 minuti 27 viene letto approvato all'unanimità il verbale.

Null'altro essendovi, la seduta è tolta.

Il Vicepresidente

sig. Edoardo Savini

il Presidente

sig. Maurizio Conti

Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)

22 NOV. 2022

3829

e riscossi euro

Esenze

LA DIREZIONE PROVINCIALE
Domenica Genitrici



FabLab Romagna A.P.S.

Via Felice Cavallotti, 22 / 47521 Cesena (FC)

C.F. 90071390406 / P. IVA 04350680403

fablabromagna.org / posta@fablabromagna.org

pag. 4 di 2



fablabromagna



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "FabLab Romagna A.P.S."

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi degli artt. 35 e sgg. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita, in forma di associazione, l'associazione di promozione sociale denominata "**FabLab Romagna APS**" o in forma abbreviata, "**FabLab APS**" (d'ora innanzi, la "Associazione").

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3 Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4 L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1. L'Associazione ha sede in Cesena, all'indirizzo indicato nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Statuto

3.1. L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3.2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3.3. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Articolo 4) Finalità e attività

4.1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento,

Handwritten signatures and date: 7/11/22



fablabromagna



senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti di interesse generale le attività aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale;
- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In relazione a quanto sopra l'associazione si propone di divulgare sul territorio i principi del movimento Makers riassunti nella Fab Charter pubblicata per la prima volta nel 2001 presso il Massachusetts Institute of Technology americano, ed opererà organizzando corsi e attività orientate all'inserimento giovanile nel mondo delle imprese, divulgando le tecnologie per la fabbricazione di oggetti innovativi con metodologie collaborative e strumenti digitali come la stampa 3D, la realizzazione di Internet of Things, in spazi (i FabLab) opportunamente organizzati per favorire la condivisione delle competenze e delle conoscenze.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

4.3 In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. L'Associazione si avvale in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

5.2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quanto ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 6) Durata

6.1 L'Associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II – Associati

Articolo 7) Definizione di Associato

7/11/22 MCM



fablabromagna



7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) Associati Volontari, i quali condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

c) Associati Onorari, i quali sono soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

d) Associati sostenitori, i quali sottoscrivono le quote associative al fine di contribuire al sostenimento dell'Associazione, ma non partecipano attivamente alla vita della stessa.

Quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associazione o altre cause di

cessazione previste dalla Normativa Applicabile;

7.4. Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento.

Articolo 8) Pluralità degli Associati

8.1. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 9) Diritti e obblighi degli Associati

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10) Ammissione degli Associati

10.1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.3. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

7/11/22 M6W de h



fablabromagna



10.4. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.5. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.6. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

10.7. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Articolo 11) Recesso dell'Associato

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della

ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associato.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12) Esclusione dell'Associato

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso, a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione

du h

Se

Mow

7/11/22



fablabromagna



all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

12.5. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Articolo 13) Patrimonio iniziale

13.1. Il Patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa.

Articolo 14) Entrate

14.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificatamente destinati a

incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificatamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;

f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;

g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;

i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificatamente destinata a incremento del suo patrimonio.

14.2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E' comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 15) Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

15.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua

7/11/22 M6



fablabromagna



appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Articolo 16) Raccolta fondi

16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto

prescritto ai sensi dell'art.7, comma 2, CTS.

16.2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E' comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 17) Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

7/11/22 MCM ESE



fablabromagna



Articolo 18) Incremento del patrimonio

18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinare a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 19) Salvaguardia del patrimonio

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Articolo 20) Divieto di distribuzione

20.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt.2447-bis e seguenti c.c.

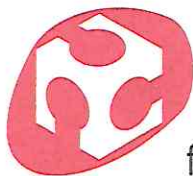
Titolo IV – Sistema di governance

Articolo 22) Organi

22.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) L'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice

7/11/22 M6m Ee du



fablabromagna



Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");

d) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea)

e) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea)

22.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I – Assemblea degli Associati

Articolo 23) Principi generali

23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

23.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24) Competenze dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

24.2. L'Assemblea inoltre:

a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, e il Vice Presidente;

c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;

d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;

e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;

i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 25) Convocazione dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o dall'Organo di Controllo, se nominato.

Handwritten notes on the right margin: "u h", "Ede", "MGM", and "7/11/22".



fablabromagna



25.2. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.3. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;

b) ai Consiglieri e, se nominato, ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

25.4. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

Articolo 26) Presidenza dell'Assemblea

26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

26.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i

risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 27) Deliberazioni dell'Assemblea

27.1. L'Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati, escluse quelle aventi per oggetto modifiche statutarie, la fusione, la scissione, l'anticipato scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, per le quali sarà necessaria la presenza dei tre quarti degli associati;

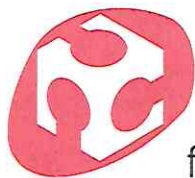
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano, escluse quelle aventi per oggetto modifiche statutarie, la fusione e la scissione dell'Associazione, per le quali sarà necessaria la presenza del cinquanta per cento più uno degli associati e quelle aventi per oggetto l'anticipato scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, per le quali sarà necessaria la presenza dei tre quarti degli associati;

27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno trenta giorni nel Libro degli Associati.

27.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.

7/11/22
M6w Ede W W



fablabromagna



27.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

27.6. Le deliberazioni dell'Assemblea, regolarmente costituita con i quorum di cui al precedente art. 27.1, sono adottate, escluse quelle aventi per oggetto l'anticipato scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione; le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e l'anticipato scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati presenti.

27.7. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

27.8. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.9. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti collegati in videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sezione II – Competenze del Consiglio Direttivo

Articolo 28) Competenze del Consiglio Direttivo

28.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministratore dell'Associazione.

28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

a) nominare, scegliendo tra i Consiglieri, il Segretario e il Tesoriere e disporre la revoca;

b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;

d) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;

f) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;

g) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;

Handwritten notes and signatures on the right margin, including '7/11/22' and several illegible signatures.



fablabromagna



h) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione;

28.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 29) Composizione del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di cinque a un massimo di undici Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

29.2. I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

29.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 30) Gratuità dell'incarico

30.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 31) Durata della carica

31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

31.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo, nell'ordine di preferenza da esse risultante, e la loro nomina va ratificata dall'assemblea degli Associati. In assenza di Consiglieri "non eletti", il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione dei Consiglieri cessati. I Consiglieri che vengano eletti dall'Assemblea in luogo di Consiglieri cessati dalla carica durano in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbero rimasti in carica i Consiglieri cessati.

31.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 32) Convocazione del Consiglio Direttivo

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dall'Organo di Controllo, se nominato.

Handwritten notes on the right margin: "m", "E", "M", "7/11/22", "11/11/22".



fablabromagna



32.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito a mezzo posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e dei punti all'ordine del giorno.

32.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e, se nominato, ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

Articolo 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, intendendosi per tali quelle di valore pari o superiore ad Euro 2.000,00 (duemila/00), occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

33.5. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come

assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

33.6. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se nominato. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.7. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti collegati mediante mezzi di telecomunicazione (audio e video), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 34) Responsabilità dei Consiglieri

34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art.28, CTS.

7/11/22
MGM



fablabromagna



Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 35) Presidente e Vice Presidente

35.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo;
- g) designare, qualora lo ritenga opportuno, fra i precedenti Presidenti uno o più Past President, che su indicazione del Presidente potranno essere invitati a collaborare nella promozione delle attività sociali. L'attribuzione della qualifica di Past President è meramente formale ed onorifica, non attribuisce alcun potere e diritto. Il Past President, se invitato, può

partecipare, come semplice uditor e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

35.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

35.3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 36) Segretario

36.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

36.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

36.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Articolo 37) Tesoriere

37.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a date '7/11/22' and several illegible signatures.



fablabromagna



b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 38) Composizione Organo di Controllo

38.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017, ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 39) Durata in carica dell'Organo di Controllo

39.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

Articolo 40) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

40.1. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5,6,7 e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 41) Esercizio della funzione di revisione legale

41.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 42) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

42.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art.28, CTS.

Titolo V – Bilanci, libri e scritture

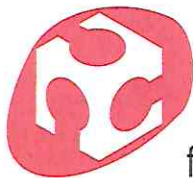
Articolo 43) Esercizi associativi

43.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 44) Bilancio d'esercizio

44.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a signature and the date 7/11/22.



fablabromagna



e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 45) Bilancio sociale

45.1. Per ogni esercizio, in presenza dei presupposti di cui all'art. 14 del CTS deve essere predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 46) Scritture contabili

46.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 47) Libri dell'Associazione

47.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

47.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

47.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

47.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

47.5. Il Libro Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copia. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

47.6. Il Libro Adunanze e delle Deliberazioni delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 48) Devoluzione del patrimonio

48.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a date '7/11/22' and a signature 'MGM'.



fablabromagna



enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII - Arbitrato

Articolo 49) Clausola compromissoria

49.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio

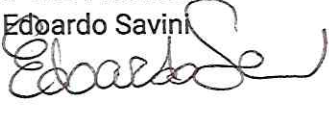
Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

49.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

49.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

49.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Cesena, 7 novembre 2022.

Il Presidente Maurizio Conti 	Il Vice Presidente Edoardo Savini 	Il Tesoriere Roberto Montanari 
--	---	--